

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

## RENDICONTO ENTRO IL 30 APRILE 2012 PER ONLUS ED ENTI NON LUCRATIVI

In applicazione dell'art. 20, D.P.R. 600/1973 gli enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare chiuso il 31.12.2011, sono obbligati alla predisposizione del rendiconto consuntivo entro il 30.04.2012.

Entro la medesima data, gli enti non commerciali sono tenuti a predisporre gli specifici rendiconti relativi alle raccolte occasionali, ex art. 143, co. 3, lett. a), D.P.R. 917/1986.

Ai fini della predisposizione dei rendiconti annuali, gli enti non commerciali devono prestare particolare attenzione alle informazioni qualitative, necessarie ad evitare di incorrere nelle casistiche di presunzione di perdita di qualifica, individuate dall'art. 149, D.P.R. 917/1986.

Per quanto riguarda gli schemi da adottare per la redazione dei bilanci degli enti non profit, trova applicazione lo specifico atto di indirizzo dell'Agenzia per il Terzo Settore dell'11.2.2009.

### OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE NEL CODICE CIVILE E NELLE LEGGI DI SETTORE

La disciplina del Codice civile in materia di obblighi di rendicontazione per gli enti non lucrativi prevede scarsissimi adempimenti obbligatori, distinguendo tra soggetti dotati di personalità giuridica e non.

Più precisamente, con riferimento agli enti non riconosciuti persone giuridiche, l'art. 16 c.c. prevede, tra i contenuti dell'atto costitutivo e dello statuto, l'indicazione del patrimonio, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione dell'ente, attribuendo altresì la possibilità, sempre in ambito statutario e di costituzione, di stabilire le norme per la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione.

Sempre in tema di obblighi di rendicontazione, l'art. 20 c.c. stabilisce la convocazione dell'assemblea delle associazioni a carico degli amministratori una volta l'anno per l'approvazione del bilancio.

Nel successivo art. 21 c.c. si esclude il diritto di voto degli amministratori nelle deliberazioni dell'assemblea che riguardano il bilancio.

Ancora meno dettagliata è la normativa in materia di bilancio prevista per i numerosi enti non lucrativi privi di personalità giuridica.

Infatti, l'art. 36 c.c. lascia agli accordi tra gli associati sia la disciplina dell'ordinamento interno sia quella dell'amministrazione, senza tuttavia mai fare riferimento a precisi obblighi di redazione e di approvazione di rendiconti o bilanci.

Anche le normative di settore succedutesi negli anni, quali quelle in materia di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000, quella in materia di volontariato di cui alla L. 266/1991, quella in materia di enti sportivi dilettantistici di cui alla L. 289/2002 e quella in materia di Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, pur prevedendo l'obbligo di una rendicontazione annuale, di fatto non disciplinano mai con chiarezza modalità e schemi per l'assolvimento dei predetti obblighi amministrativi.

### OBBLIGO DI BILANCIO PER FINALITA' TRIBUTARIE

L'art. 20, D.P.R. 600/1973 stabilisce che indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di

## Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

fondi devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione indicate nell'art.143, co. 3, lett. a), D.P.R. 917/1986. Nella R.M. 126/E/2011, l'Agenzia delle Entrate, richiamando i contenuti della C.M. 12.5.1998, n. 124/E, precisa che in capo agli enti non commerciali si riscontrano due diverse casistiche di rendicontazione: quello annuale economico-finanziario e quello connesso alla realizzazione di raccolte di fondi, effettuate occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione.

L'Agenzia precisa che il rendiconto annuale economico-finanziario è obbligatorio in ogni caso a prescindere dalle modalità gestionali ed organizzative dell'ente non commerciale ed indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell'attività esercitata dall'ente stesso.

Il rendiconto economico-finanziario annuale costituisce lo strumento mediante il quale l'organo amministrativo e gestionale dell'ente non lucrativo soddisfa le esigenze informative degli associati e dei terzi circa il corretto andamento economico-finanziario del sodalizio.

Tale rendiconto è necessario agli Uffici finanziari, in sede di controllo, per verificare, da un punto di vista qualitativo e quantitativo, le modalità operative e la struttura organizzativa dell'ente, oltreché per l'individuazione del corretto inquadramento fiscale.

Pertanto, in conclusione, l'ente non lucrativo a prescindere che svolga attività d'impresa o meno è sempre tenuto alla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, mentre solo in presenza di raccolte occasionali di fondi deve redigere l'ulteriore documento contabile relativo alla celebrazione, sempre entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

In materia di Onlus l'art.20-bis, D.P.R. 600/1973 impone, nel termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la redazione di un documento che rappresenti la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente e distingua attività istituzionali e direttamente connesse. Tale documento può essere sostituito da un rendiconto delle spese e delle entrate in presenza di attività complessive con proventi non superiori ad € 51.645,69.

Le Onlus di maggiori dimensioni, con proventi che per due anni consecutivi superano l'ammontare di € 1.032.913,80, devono accompagnare al bilancio una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori legali.

### INFORMAZIONI NON ECONOMICHE

Una problematica che deve essere affrontata in sede di predisposizione del rendiconto annuale è quella di evitare che l'informazione quantitativa fornita, basata essenzialmente su una rilevazione di carattere economico-finanziario, fornisca un'evidenza distorta circa l'effettiva natura dell'ente non lucrativo.

E' necessario fare riferimento alle previsioni dell'art. 149, D.P.R. 917/1986 in materia di perdita di qualifica di ente non commerciale, normativa non applicabile agli enti ecclesiastici ed alle associazioni sportive dilettantistiche.

Tale disposizione stabilisce che, a prescindere dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

Al riguardo, la medesima norma individua i seguenti parametri, indici di commercialità:

- ❖ prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività;

## Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- ❖ prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti alle attività istituzionali;
- ❖ prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative;
- ❖ prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

### **SCHEMA DI BILANCIO DELL'AGENZIA PER LE ONLUS E DOCUMENTI DEL CNDCEC**

L'art. 8, co. 23, D.L. 16/2012 ha soppresso l'Agenzia per il Terzo Settore, trasferendo le sue funzioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La predetta Agenzia, inizialmente prevista dall'art. 3, co. 190-193, L. 662/1996, effettivamente istituita con D.P.C.M. 26.9.2000 e regolamentata dal D.P.C.M. 329/2001, è stata operativa dal 7.3.2002 al 2.3.2012.

Tra i diversi documenti di «*soft law*» predisposti dall'Agenzia un importante intervento per il superamento delle lacune normative in tema di schemi di bilancio e modalità di redazione dei rendiconti degli enti non lucrativi è quello contenuto nell'atto di indirizzo approvato dal Consiglio dell'Agenzia per le Onlus dell'11.2.2009.

Tale atto, al pari degli altri indirizzi dell'Agenzia e nonostante la soppressione dell'Authority, si ritiene mantenga comunque piena valenza.

Con l'intervento dell'11.2.2009 l'Agenzia per il Terzo Settore nell'esercizio delle proprie prerogative stabilite dalla legge ha indicato le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit.

Il predetto documento dovendo rappresentare una guida per la redazione dei rendiconti degli enti non lucrativi è estremamente corposo e articolato.

I documenti di bilancio, individuati dall'Agenzia per le Onlus, sono lo **Stato patrimoniale**, il **Rendiconto gestionale**, la **Nota integrativa** e la **Relazione di missione**.

Viene altresì previsto che gli enti non lucrativi con proventi e ricavi annui inferiori a e 250.000 possano redigere, in luogo dello Stato patrimoniale e del Rendiconto gestionale, un Rendiconto finanziario predisposto secondo criteri di cassa cui dovrà essere allegato un prospetto sintetico delle attività patrimoniali in essere alla data di bilancio (rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale).

Lo schema di Stato patrimoniale individuato dall'Agenzia per le Onlus è analogo a quello stabilito dall'art. 2424 c.c. per le società di capitali, con l'introduzione di alcune modifiche idonee a tenere in adeguata considerazione le peculiarità caratterizzanti la struttura del patrimonio degli enti non profit.

**Dott. Vito SARACINO**

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

[info@studiosaracino.it](mailto:info@studiosaracino.it)

[www.studiosaracino.it](http://www.studiosaracino.it)